



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 92 DEL 10/08/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto che nel giorno 12 agosto 2017 l'Associazione culturale "Le seppie" ha organizzato una manifestazione di inaugurazione del proprio laboratorio artistico sito in via Genova, 17;
- Sentita l'Amministrazione comunale che ha valutato di pregio culturale l'iniziativa promossa;
- Considerato che si rende opportuno adottare un provvedimento temporaneo di limitazione della circolazione onde consentirne la fruizione garantendo l'incolumità e la sicurezza degli operatori impegnati nelle lavorazioni e dei passanti;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni
- Visti gli artt. 7 commi 1° lett. a), 13 e 159 del C.d.S. D. lgs. n.285/92;

ORDINA

Sabato 12 agosto 2015 dalle ore 20.00 fino alle ore 24 la sospensione della circolazione veicolare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta a spese dei proprietari/trasgressori, di via Genova, dall'intersezione con via Mercato Nuovo fino all'intersezione con via Nuova.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla Forza Pubblica.

È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non fare effettuare quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale;
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comune.amantea.cs.it ;
3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) ASP – Distretto di Amantea;

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Cap. E. Caruso